



## CONVENZIONE TRA AZIENDA CALABRIA VERDE E L'ASSOCIAZIONE/GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO

### LOTTA ATTIVA INCENDI BOSCHIVI - ATTIVITA' DI \_\_\_\_\_

L'anno duemila ventisei, il giorno \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Azienda Calabria Verde, sita in Catanzaro, via Lucrezia della Valle, i rappresentanti delle parti contraenti:

- **Dott. Giuseppe Oliva**, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Calabria Verde, part. IVA 03342820796;
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che agisce in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione/Gruppo Comunale di Volontariato – di Protezione Civile - \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_ ;

#### PREMESSO CHE:

- all'Azienda Calabria Verde, ai sensi della legge regionale n. 25/2013, sono demandate dalla Regione Calabria le attività AIB (antincendio boschivo), pianificata annualmente attraverso il piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- alcune di queste attività necessitano di essere integrate annualmente a causa di collocamenti in quiescenza del personale e alla non omogenea distribuzione dello stesso sul territorio regionale;
- per sopperire a tali esigenze, atteso il sussistente blocco di assunzioni di ulteriore personale idraulico forestale, è possibile rivolgersi ad Associazioni già esistenti sul territorio e operanti nello specifico settore con un'esperienza pluriennale;
- con Delibera del Direttore Generale nr. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Azienda Calabria Verde ha specificamente previsto l'impiego di Associazioni di Volontariato nella stagione AIB 2026, selezionate attraverso manifestazione d'interesse, tra quelle iscritte nel registro regionale nonché nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed in possesso dei requisiti richiesti;
- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida anche alle Regioni il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- *la Repubblica italiana, agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, nel richiedere "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", e nel richiamare ogni cittadino al dovere di svolgere "un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", si impegna solennemente a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana";*
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ii., riconosce il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione, di *solidarietà* e di pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
- la Regione Calabria con la legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) riconosce ed incentiva le attività di volontariato per lo svolgimento di attività nel settore sociale, nel settore culturale e nel settore dei diritti;
- la Regione Calabria con la stessa legge disciplina, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime, prevedendo che:
  - gli Enti locali e gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel suddetto registro e che dimostrino attitudine e capacità operative, per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
  - le convenzioni devono favorire il più possibile lo svolgimento di attività, anche di tipo innovativo



- sperimentale, rispondenti ai bisogni della comunità;
- il servizio AIB regionale è senz'altro un servizio pubblico essenziale e risponde a precise esigenze delle comunità;
- l'Azienda Calabria Verde è un Ente strumentale della Regione Calabria, qualificato Ente pubblico non economico, cui è demandato dal piano AIB la possibilità di stipulare convenzioni con le Associazioni di Volontariato;
- la Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 12/02/2026 ha approvato il Piano Attuativo di Forestazione 2026 già approvato dall'Azienda Calabria Verde con Delibera DG n. 01 del 20.01.2026;
- la Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale n. 185 del 22 aprile 2026 ha approvato il "Piano regionale antincendio boschivo anno 2026";
- l'Associazione/Gruppo comunale di Volontariato di protezione civile " \_\_\_\_\_ " è iscritta a far data dal \_\_\_\_\_ nel registro regionale e a far data dal \_\_\_\_\_ nel RUNTS ed ha specifiche competenze nel settore delle attività antincendio, avendo personale qualificato;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

La presente convenzione regola i rapporti collaborativi tra l'Azienda Calabria Verde, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Oliva, e l'Associazione/Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile \_\_\_\_\_, a sua volta, rappresentata dal Legale rappresentante pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_ suo delegato, in tema di antincendio boschivo per tutta la Stagione AIB 2026.

### ART. 2

L'Associazione/Gruppo comunale, in quanto iscritta nell'elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile ed in quanto specializzata nell'antincendio, dichiara di avere maturato adeguata esperienza in materia di lotta agli incendi boschivi, di essere in possesso di idonei mezzi, attrezzature e personale e per tale motivo di essere in condizione di collaborare con l'Azienda Calabria Verde, nelle attività di : \_\_\_\_\_, nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.. A riguardo, il datore di lavoro dell'Associazione/Gruppo comunale, ai fini del D.Lgs. 81/2008, è il Rappresentante legale pro-tempore Sig. \_\_\_\_\_.

### ART. 3

L'Azienda Calabria Verde accetta la collaborazione nelle attività di: \_\_\_\_\_ offerta dall'Associazione/Gruppo comunale, firmataria del presente atto, da prestare in via continuativa nel periodo dal 1 luglio 2026 al 30 settembre 2026, nel territorio dei comuni di \_\_\_\_\_ fatta salva la possibilità, in caso di particolari situazioni contingenti, di concordare l'anticipazione e/o la protrazione delle attività.

### ART. 4

L'Associazione/Gruppo comunale svolgerà le attività regolate dalla presente convenzione con l'impiego di un numero di \_\_\_\_\_ operatori, con certificazione di idoneità fisica rilasciata dal Medico Competente, e gli eventuali conducenti dovranno essere muniti delle relative abilitazioni alla guida e di specifica certificazione negativa al drug-test.

*(Per le sole associazioni che aderiscono alle attività di spegnimento)* L'associazione è tenuta a comunicare per come previsto nel seguente articolo 5 l'elenco dei autoveicolo/autocarro del tipo fuoristrada e/o pick-up e/o autobotte, messi a disposizione nell'ambito della convenzione.

L'Associazione/Gruppo comunale garantisce esplicitamente che i Volontari coinvolti nelle attività saranno coperti da polizza assicurativa contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3



luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ii.

#### **ART. 5**

Entro e non oltre 10 giorni calendariali dalla sottoscrizione della presente convenzione, e comunque non oltre il 15 luglio 2026, l'Associazione/Gruppo comunale si impegna a trasmettere alla Direzione Generale dell'Azienda Calabria Verde nonché al *Dipartimento Protezione Civile Regionale*, pena la decadenza della presente Convenzione, la seguente documentazione:

- elenco nominativo, generalità complete, documento d'identità e recapito telefonico degli operatori volontari da impiegare nelle attività antincendio;
- dichiarazione di assenso di ciascun operatore a svolgere le attività regolate dalla presente Convenzione;
- dichiarazione del legale rappresentante della Associazione/Gruppo comunale attestante che tutti gli operatori impiegati nelle attività antincendio:
  - . sono muniti di idonei (poiché omologati per l'attività di riferimento) dispositivi di protezione individuale (DPI);
  - . hanno ricevuto adeguata formazione individuale e di gruppo;
  - . per i DOS attestazione relativa alla formazione.
- dichiarazione del legale rappresentante della Associazione/Gruppo comunale attestante che il personale coinvolto conosce le "Linee guida per l'adozione del modello organizzativo e delle procedure operative per la lotta attiva AIB in Calabria", elaborate in accordo con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Regionale", allegata alla presente;
- un elenco delle attrezzature (binocolo, radio, gps, ecc.) e mezzi (identificati con n. di targa e/o matricola) che ogni associazione intende utilizzare per le attività antincendio;
- Scheda dati bancari sotto forma di autocertificazione secondo il modulo allegato.

#### **ART. 6**

Entro e non oltre 10 giorni calendariali dalla sottoscrizione della presente convenzione, e non oltre il 15 luglio 2026, l'Associazione/Gruppo comunale si impegna altresì a trasmettere alla Direzione Generale dell'Azienda Calabria Verde, pena la decadenza della presente Convenzione, copia conforme:

- della polizza assicurativa stipulata a copertura dei rischi dei volontari impiegati (compreso quella di eventuale DOS che dovrà possedere polizza individuale per le specifiche responsabilità attribuite dalla funzione);
- della polizza assicurativa degli autoveicoli impiegati;
- della carta di circolazione con la relativa attestazione di revisione degli stessi automezzi utilizzati.

#### **ART. 7**

Tutti gli operatori volontari da impiegare nelle attività antincendio dovranno garantire la rintracciabilità telefonica durante il turno al fine di permettere alla Sala Unificata Permanente Regionale, in presenza di situazioni di criticità, l'immediata loro attivazione.

L'Associazione/Gruppo comunale si impegna, nel periodo convenzionato, a mantenere costante il numero dei volontari, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione a questa Azienda.

Qualora l'Associazione/Gruppo comunale garantisca la reperibilità di volontari oltre l'orario di turnazione dovrà fornirne le specifiche indicazioni.

#### **ART. 8**

Come stabilito nelle "Linee guida per l'adozione del modello organizzativo e delle procedure operative per la lotta attiva AIB in Calabria, elaborate in accordo con Vigili del Fuoco e Protezione civile regionale", allegata alla presente, le segnalazioni di incendi vanno immediatamente trasferite alla Sala Operativa territorialmente competente, mediante il numero verde 800.496.496 o in alternativa a mezzo radio ricetrasmittente sul canale regionale dedicato.

Qualora l'Associazione/Gruppo comunale dovesse ricevere richieste d'intervento e/o segnalazioni da parte



di altri Enti queste dovranno essere trasferite tempestivamente alla S.O.U.P. e alla Sala Operativa territorialmente competente per l'attivazione delle relative procedure d'intervento.

#### **ART. 9**

Le attività di collaborazione nella lotta attiva agli incendi boschivi sono assicurate dall'Associazione/Gruppo comunale nel territorio dei comuni dalla stessa indicate all'art. 3 della presente convenzione.

Le sale operative, in casi di oggettiva necessità, potranno richiedere all'Associazione/Gruppo comunale, nell'ambito territoriale di competenza, di intervenire in aree e/o punti specifici ovvero, e se necessario su aree di comuni vicini.

Il personale Volontario, nell'orario di ogni singolo turno, deve rimanere costantemente impiegabile dalla S.O.U.P. e dalla Sala Operativa territorialmente competente.

L'Associazione/Gruppo comunale si impegna a rispettare quanto previsto dal Piano Regionale antincendio. All'Associazione/Gruppo comunale spetta dotarsi delle mappe della viabilità e dei percorsi praticabili dagli automezzi.

#### **ART. 10**

L'Associazione/Gruppo Comunale dovrà comunicare tempestivamente alla Sala Operativa territorialmente competente o alla S.O.U.P. ogni informazione utile alla descrizione dello stato dei luoghi e sull'andamento dell'incendio.

#### **ART. 11**

La convenzione avrà validità dal 1 luglio 2026 al 30 settembre 2026, senza necessità di disdetta delle parti, salvo eventuale anticipazione o proroghe.

Il contributo per le attività oggetto della presente Convenzione è pari ad € \_\_\_\_\_, determinato in funzione della proposta parametrata come da tabella allegata alla presente e dovrà essere necessariamente rendicontato entro i termini e le modalità previste.

L'importo è onnicomprensivo sia degli oneri necessari alla stipula delle assicurazioni, sia di quelli per la produzione dei certificati medici, nonché delle eventuali spese di gestione, per il potenziamento della capacità operativa e il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari.

Tale contributo sarà erogato con un'anticipazione del 50% all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e con il saldo al termine del servizio svolto e previa rendicontazione analitica delle spese sostenute per come sopra indicato, in conformità e con le modalità previste dalla vigente normativa. Si specifica che le spese rimborsabili non potranno superare l'importo massimo del contributo previsto nella presente convenzione. Le rendicontazioni analitiche delle spese sostenute dovranno essere presentate improrogabilmente a mezzo pec ([direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu](mailto:direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu)) entro il 28 febbraio 2027. Nel caso in cui entro la data suddetta la Organizzazione di Volontariato non dovesse rendicontare le spese sostenute si provvederà, senza ulteriore comunicazione, alla revoca della convenzione stipulata ed al recupero delle somme anticipate.

Oltre al suddetto contributo per il rimborso delle spese sostenute potrà essere riconosciuto, nei limiti previsti dal piano AIB 2026, un contributo incentivante in misura proporzionale ai risultati conseguiti (inversamente proporzionali alla superficie delle aree boscate percorse da incendio). Il contributo incentivante verrà riconosciuto secondo un criterio che terrà conto delle aree boscate percorse da incendi (indice calcolato funzione delle superfici boscate percorse dal fuoco nel periodo 2021-2025), della boscosità dell'area convenzionata (indice di boscosità).

Per le attività di collaborazione offerta, il contributo incentivante, se riconosciuto, in funzione delle disponibilità economiche di Azienda Calabria Verde in ogni caso non potrà mai eccedere il limite massimo del 50% dell'importo convenzionato e sarà calcolato secondo i parametri evidenziati nel bando.

Il contributo incentivante, secondo le modalità descritte nel bando, riconosciuto alle Organizzazioni di Volontariato, in linea con i contributi ministeriali, finanzia, esclusivamente, progetti finalizzati:

- al potenziamento di attrezzature e mezzi per la lotta agli incendi boschivi;



- alla sensibilizzazione inerente la tematica della prevenzione degli incendi boschivi, promuovendo comportamenti corretti da parte della popolazione;
- al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari in tema di contrasto agli incendi boschivi.

Poiché il dato a seguito delle aree boscate percorse da incendio boschivo è reso disponibile dai Carabinieri entro i primi mesi dell'anno successivo, solo dopo aver ricevuto tale informazione Azienda Calabria Verde comunicherà alle Associazioni di volontariato che hanno conseguito il risultato (riduzione superfici percorse da incendio per come da bando) la possibilità di presentare un progetto finalizzato al potenziamento di attrezzature e mezzi per la lotta agli incendi boschivi, nei limiti delle somme disponibili e secondo i parametri indicati nel bando, comunque nell'ammontare massimo del 50% dell'importo di convenzione. Entro 60 giorni dalla comunicazione l'associazione dovrà fornire ad Azienda Calabria Verde il progetto di potenziamento, la cui istruttoria sarà garantita da apposita commissione, con valutazione della ammissibilità del progetto ovvero dell'esclusione.

#### **ART. 12**

L'Associazione/Gruppo comunale si assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà che di terzi.

L'Associazione/Gruppo comunale è altresì responsabile dell'onestà e dell'idoneità dei propri volontari. Qualora l'Associazione/Gruppo comunale dovesse contravvenire ad un obbligo contrattuale, l'Azienda Calabria Verde avrà pieno diritto a risolvere la convenzione con effetto immediato, senza necessità di preavviso e senza che l'Associazione/Gruppo comunale stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di danni.

#### **ART. 13**

L'Azienda Calabria Verde coordinerà l'Associazione/Gruppo comunale nelle fasi gestionali e organizzative, fornendo utili linee guide nelle fasi iniziali.

#### **ART. 14**

Come disposto dall'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, la presente convenzione prevede *“esclusivamente il rimborso... delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti massimi previsti dalla convenzione”*.

#### **ART. 15**

L'Azienda Calabria Verde resta estranea a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il personale volontario e l'Associazione/Gruppo comunale di appartenenza, in conseguenza di attività connesse all'attuazione della presente convenzione anche in ordine a mancate applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **ART. 16**

L'Azienda Calabria Verde è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e/o cose, inclusi i terzi, a seguito di attività antincendio poste in essere dalle squadre di volontariato a richiesta della sala operativa territorialmente competente o della SOUP.

#### **ART. 17**

Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della stessa e condizione ostativa per l'erogazione del rimborso di cui all'art. 11, oltre che per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni con Azienda Calabria Verde, nel biennio a far data dalla scadenza della presente convenzione. La convenzione sarà ritenuta nulla qualora l'Associazione/Gruppo comunale di Volontariato non risulti in regola con i requisiti previsti dall'art. 6 del R.R. n. 1 dell'11.02.2016.



**ART. 18**

I rappresentanti delle parti contraenti vigilano costantemente sullo svolgimento delle attività, ponendo particolare cura nel verificare che i Volontari coinvolti rispettino sempre i diritti, la dignità nonché le opzioni dei cittadini e dei fruitori delle attività stesse.

**ART. 19**

L'Associazione/Gruppo comunale di Volontariato garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l'esclusivo impegno dei propri Volontari, garantendo che gli stessi saranno coperti da polizza assicurativa contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. ii.

L'Associazione/Gruppo Comunale si impegna, altresì, a rispettare la presente convenzione ed i singoli verbali che si dovessero rendere necessari ai fini della disciplina di dettaglio delle modalità con le quali deve essere effettuata l'attività antincendio. Tali verbali costituiranno parte integrante della convenzione stessa.

**ART. 20**

L'Azienda Calabria Verde e l'Associazione/Gruppo comunale si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel rispetto del disposto di cui al D.Lgs. 196/2003 e dal DGPR n. 679/2016 e successive modifiche.

**ART. 21**

L'Azienda Calabria Verde consulterà periodicamente il Legale rappresentante pro-tempore della stessa in merito a progetti, problematiche, materie ed interventi che hanno attinenza con l'attività oggetto della presente convenzione.

L'Azienda Calabria Verde può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, in caso di grave inadempienza da parte dell'Associazione/Gruppo comunale degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa Associazione/Gruppo comunale fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero per eventuali danni causati al Comune.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, in caso di grave inadempienza da parte dell'Azienda Calabria Verde degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della medesima convenzione.

**ART. 22**

Per qualsiasi controversia si conviene la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Il RUP

---

Il Direttore Generale  
Azienda Calabria Verde  
Dott. Giuseppe Oliva

---

Il Legale Rappresentante dell'Associazione

---